SINDACATO ITALIANO BALNEARI PROV. SAVONA - ANNO 2026

STRALCIO DELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI EMESSE DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA N° 49/2026 E DAL COMUNE DI NOLI N° 01/2026

ARTICOLO 1 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 4.
3. Durante tutti i periodi di apertura delle strutture balneari, durante la stagione o meno, dovranno essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona, citata in premessa.

ARTICOLO 2 ESPOSIZIONE DELL'ORDINANZA E DEL TARIFFARIO

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto ecc.), deve essere esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto citata in premessa.
2. Gli stabilimenti balneari o concessioni similari, hanno l'obbligo di esporre l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

a) lasciare in sosta unità navali, senza regolare autorizzazione e/o concessione, con sottostanti selle ed invasature o apparati di sostegno e/o attrezzature che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possano essere messe a bordo. Fanno eccezione al presente divieto, fermo restando quanto stabilito dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona vigente, le seguenti casistiche:
- le unità che siano destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- le unità da pesca che siano armate ed equipaggiate per la pesca professionale, in condizioni di navigabilità, di sicurezza e di decoro e siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e pericolo al passaggio ed utilizzo della spiaggia da parte dei restanti fruitori dell'arenile. Durante le operazioni di alaggio e varo il responsabile dell'unità da pesca presente in loco (proprietario/armatore/comandante), dovrà adottare ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità degli altri fruitori dell'arenile. In particolare, nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di traino meccanici (es. argani), dovrà essere evitata alcuna forma di interferenza con i cavi utilizzati per il traino e con l'apparecchio stesso da parte di persone o cose estranee alle operazioni;
- le unità da diporto che siano in condizioni di navigabilità, di decoro e che siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e pericolo al passaggio ed utilizzo della spiaggia da parte degli altri fruitori dell'arenile. Quanto sopra, ad esclusione della spiaggia libera "dei pescatori" dove la sosta delle unità da diporto non è comunque consentita, in quanto di potenziale ostacolo alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da pesca professionale dirette o provenienti dall'area in concessione alla Cooperativa dei pescatori L.Defferrari, sita a ridosso della passeggiata a mare;

b) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, mezzi nautici, ecc. la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e salvataggio. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "fascia di transito"), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
d) campeggiare e/o accamparsi;
e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso per emergenza e nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate;
f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria area in concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio comunale e conseguente regolarizzazione della licenza di concessione, attrezzature leggere e di facile rimozione. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 settembre di ogni anno;
g) durante la stagione balneare, è vietato condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida delle persone non vedenti, per i cani condotti da personale specializzato impiegati nel servizio di salvataggio e per quanto riguarda le aree indicate nel successivo comma 2. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali, assicurando le condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;
h) tenere ad alto volume radio, juke-box, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, in modo tale da non creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto dei limiti delle vigenti normative inerenti l'acustica;
i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale per quanto attiene l'occupazione della spiaggia, fermo restando l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione, nulla osta, parere o concessione prevista per legge;
j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
l) esercitare attività a scopo pubblicitario, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile, drone o apparecchio per il volo privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore di m 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, di soccorso, antincendio e delle Forze dell'Ordine competenti sul territorio;
n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
o) praticare, dalle scogliere adiacenti le spiagge libere ed il tratto Capo Noli – Malpasso, "slackline" o attività similari, senza preventiva autorizzazione di tutti gli enti preposti, al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica e la fruibilità delle zone balneari.

2. Durante la stagione balneare è consentito, ai sensi della L.r. n. 23 del 22 marzo 2000 s.m.i. in premessa citata, condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio e/o imbragature di sicurezza, in alcune aree demaniali appositamente individuate. Vige, a carico di ogni singolo proprietario di animale, l'obbligo di adoperarsi al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, il mantenimento della pulizia ed il decoro dell'arenile ad uso libero; di essere munito di idonei strumenti per la raccolta delle feci; di utilizzare guinzagli di misura non superiore a m 1,5, di portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali; di affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente. Segue l'elenco delle aree demaniali individuate al suddetto scopo:
- il tratto di spiaggia libera posta al confine fra il Comune di Noli ed il Comune di Spotorno, localizzato nella zona compresa fra la concessione demaniale del rimessaggio nautico intestata alla società Sea Goodness e lo stabilimento balneare denominato "Bagni Tripodoro", fatta eccezione per il tratto compreso tra la staccionata a giorno installata durante la stagione estiva ed il confine di levante del predetto stabilimento;
- il tratto di arenile compreso tra il terzo e quarto molo (in direzione Finale Ligure), nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare denominato "Capo Noli" e la galleria di Capo Noli.

3. Ai gestori degli stabilimenti balneari ed ai gestori delle spiagge libere attrezzate se assegnate, è consentito, ad integrazione del servizio ordinario di assistenza bagnanti (obbligatorio), l'uso di unità cinofile mediante deposito di idoneo "piano stagionale di salvamento con unità cinofile" preventivamente concordato con la competente Capitaneria di Porto e comunicato al Comune di Noli. L'utilizzo di unità cinofile da salvamento dovrà, obbligatoriamente, essere effettuato con l'ausilio di un conduttore, entrambi certificati e dotati di brevetto, oltre che di idonei titoli abilitativi e documentazione sanitaria valida ed esigibile dal personale di controllo incaricato, nonché ogni altro adempimento previsto per legge.
4. I concessionari devono inoltre:
   a) adoperarsi affinché nella fascia di libero transito venga rispettato il divieto di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo;
   b) consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione, come indicato all'art. 1 comma 251 lettera e) della Legge n. 296/2006 s.m.i., e specificato nel Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Noli richiamato in premessa.
5. I concessionari hanno l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia. I concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno dell'area in concessione ai soggetti con disabilità, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe, in concessione, previa comunicazione scritta al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare, salvo apertura per elioterapia.
6. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dagli Enti all'uopo abilitati, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ed ogni qualsivoglia altra legge vigente in materia.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA DELLE APERTURE, DELLE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA NON CURATIVA E MONTAGGIO DELLE STRUTTURE BALNEARI

Ai sensi di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" della Regione Liguria, in premessa richiamate, i contenuti del predetto documento vengono di seguito recepiti divenendo parte integrante del presente provvedimento.

1. Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 15 settembre). All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
   - dal 1/05 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
   - dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
   - dal 01/06 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 09:00 alle ore 19.00 con l'obbligo di attivazione del servizio di assistenza bagnanti.
2. Periodi di apertura. Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
   a) nella stagione balneare (dal 1/05 al 15/09);
   b) nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
   c) tutto l'anno.
3. Regole di apertura

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/05 al 15/09). Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare. Dal 1/06 al 15/09 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
   - dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di assistenza ai bagnanti;
   - dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9:00 alle ore 19.00 con obbligo di assistenza ai bagnanti;

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata dal 1/04 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10.Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lettera a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05 – 15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo :
   - dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
   - dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, durante il servizio di elioterapia, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i., citata in premessa, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate cola balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.). Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/03. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata.Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno con un periodo minimo di 10 mesi l'anno solare. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare, garantendo almeno il seguente orario minimo:
   - dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10.00 alle ore 16:00;
   - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i., con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate alla balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.). Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/03 e devono terminare entro il 15/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziati in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

4. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate
a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e, precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune e all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i.;
i) effettuare l'apertura delle attività secondarie connesse all'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.), con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
j) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruizione della spiaggia a tutti in forma gratuita;
k) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
l) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo;
m) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello, indicante il periodo e gli orari di apertura;
n) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento balneare). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

5. Sanzioni
La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di cui ai precedenti punti comporterà, in aggiunta alle pertinenti sanzioni di natura penale e/o amministrativa ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I concessionari, in caso di apertura per attività elioterapiche non curative, in virtù di quanto disposto dalle Linee Guida regionali suesposte, per mantenere le strutture di facile rimozione e attrezzature connesse, sull'area in concessione, saranno tenuti a presentare apposita comunicazione, all'Ufficio Demanio Marittimo comunale. La comunicazione andrà redatta secondo il modello fac-simile scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Noli al link https://www.comune.noli.sv.it/it/organizational_unit/5194 indicando la durata dell'attività ed allegando la planimetria con i manufatti e le attrezzature utilizzate per il periodo di apertura a fini elioterapici, con l'obbligo di osservare integralmente le disposizioni indicate al precedente articolo 4.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture i concessionari hanno l'obbligo di trasmettere semplice comunicazione volta ad informare il Comune di Noli e la Capitaneria di Porto di Savona sul periodo destinato a tali operazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti articoli. Il concessionario o gestore dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza ed utilizzare tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e suggerite dalla normale diligenza al fine di scongiurare la presenza degli utenti all'interno della concessione, nonché degli stessi lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., avendo cura di informare anche i titolari delle strutture balneari limitrofe (nel caso di spiagge libere, il Comune stesso) laddove il montaggio delle proprie attrezzature possa influire anche sulle condizioni di sicurezza delle aree confinanti. Quanto suddetto, al fine di consentire l'eventuale adozione di concomitanti misure di sicurezza atte ad inibire l'utilizzo di aree demaniali potenzialmente pericolose per l'utenza. Il concessionario o il gestore è responsabile del corretto montaggio di tutte le opere e strutture mobili di facile rimozione. Il concessionario o gestore è tenuto ad assicurare la massima accuratezza e la metodicità nell'esecuzione di tali interventi e la massima diligenza tecnica nelle operazioni di fissaggio al suolo e, in ogni caso, saldo ancoraggio di tutte le strutture mobili dello stabilimento, garantendo un'adeguata manutenzione e, all'occorrenza, la pronta sostituzione o manutenzione di tutte le componenti soggette a deterioramento a causa dell'uso degli agenti meteo-marini e/o dal ripetuto montaggio/smontaggio.
3. Alla fine della stagione balneare (30 settembre) devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce e le attrezzature per disabili possono essere mantenuti montati qualora si effettui l'apertura per elioterapia secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente ordinanza. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i chioschi, i basamenti, in generale le opere di difficile rimozione, le strutture fisse degli stabilimenti.
4. Al fine di proteggere serramenti e portici da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione.
5. Qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini della fruibilità e sicurezza pubblica, a seguito di mareggiate e situazioni meteorologiche - marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc.), a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante il periodo 01/06 – 15/09, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00; nel periodo 01/05 – 31/05 e 15/09 – 30/09 siano svolte, dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (fatto salvo per le giornate di sabato, domenica e festivi, per le quali valgono gli orari precedenti: 6,00-9,00 e 19,00-21,00). Al di fuori della stagione balneare, le suddette operazioni potranno svolgersi dalle ore 07,00 alle ore 18,00. In generale, a prescindere dal periodo, fermo restando il rispetto degli orari suddetti, il concessionario o gestore ha l'obbligo dare anticipata comunicazione dei lavori di sistemazione al Comune di Noli ed alla Capitaneria di Porto di Savona. Tali interventi non potranno comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia, come previsto ed in ottemperanza all'ordinanza n. 05/2019 e dalle normative vigenti in materia.
6. Le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc. sono soggette alle discipline delle leggi vigenti, nonché delle ordinanze e regolamenti comunali emanati in materia.
7. I servizio di salvataggio e sicurezza resta disciplinato dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona vigente. I concessionari o gestori devono indicare tempestivamente e con idonea segnaletica, i pericoli noti e i rischi a carattere permanente o potenziale rilevati.
8. Nelle giornate di forte vento i concessionari o gestori dovranno issare su apposita asta, ben visibile, una bandiera di colore giallo: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
9. Prima di affittare cabine o noleggiare sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere ecc., il gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
10. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore ed inoltre, la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale, il tutto in ottemperanza a tutte le normative vigenti relative alla pericolosità dei prodotti, all'omologazione, alla produzione e commercializzazione di dispositivi del genere.
11. Pulizia dell'arenile:
a) sarà cura del Comune effettuare la pulizia delle spiagge libere nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; al riguardo il Comune posizionerà sull'arenile, in luoghi ed in numero adeguati, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) il concessionario o gestore deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica, in maniera differenziata, le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto e deposito nei luoghi opportunamente indicati dai competenti Uffici Comunali;
c) durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti balneari non sono in esercizio, i titolari delle concessioni balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale (due volte al mese) ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza.
e) lo smaltimento delle alghe (posidonia ecc.) dovrà essere effettuato conformemente a quanto disposto dalle vigenti normative di settore.
12. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un'insegna, indicante la denominazione dell'attività, con caratteristiche conformi alle tipologie definite negli strumenti urbanistici, demaniali e commerciali vigenti nel Comune di Noli;
b) le delimitazioni fra le concessioni demaniali di stabilimenti balneari adiacenti od ogni altro tipo di concessione contigua o con la spiaggia libera, devono essere realizzate con idonea recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, di facile rimozione, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
c) tutti gli stabilimenti balneari o assimilabili, in quanto aperti al pubblico e dotati di libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, devono esporre idonei cartelli riportanti il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione e gli ingressi utilizzabili, compresi quelli accessibili dalle persone disabili, conformemente a quanto disposto nel Progetto di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli, richiamato in premessa. Detta cartellonistica dovrà essere collocata all'ingresso dell'impianto di balneazione ed in posizione tale da essere facilmente individuabile anche da parte di persone diversamente abili.
13. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali: sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno, ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e ridistribuire il materiale sull'area circostante, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
14. In caso di accertamento da parte del Comune di Noli o dagli Enti competenti o delle altre Autorità territorialmente preposte, riscontrata la violazione agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza od altre ordinanze in vigore, oltre a regolamenti e leggi in vigore, il Comune di Noli potrà procedere all'immediata revoca delle autorizzazioni rilasciate ed all'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti normative.

ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione, direttamente o indirettamente con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il gestore deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
   - pulizia;
   - sorveglianza;
   - salvamento;
   - servizi igienici.
2. Qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie, quali, ad esempio, sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc., le medesime devono rispettare le previste condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.
3. Nelle spiagge libere attrezzate:
a) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone portatrici di handicap/disabili, ai sensi della Legge n. 104/1992 s.m.i.;
c) devono essere favorite le migliori condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
d) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
e) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
f) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
g) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o quando in attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
h) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di transito. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione;
j) la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate dovrà essere conforme alle "Linee guida delle spiagge libere e libere attrezzate " della Regione Liguria in premessa richiamate e di tutte le successive integrazioni normative introdotte.

ARTICOLO 7 - NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE - GAVITELLI PER ORMEGGIO E CORRIDOI DI AVVICINAMENTO

Nella zona di mare antistante il golfo del Comune di Noli la Regione Liguria con deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 6 Novembre 2009 s.m.i., ha individuato un "sito di interesse comunitario" (SIC) di "Posidonia Oceanica" e le annesse misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. n. 28/2009. Considerata la necessità di dover salvaguardare l'ambiente marino e costiero secondo gli indirizzi regionali si dispone quanto segue:

1. Gavitelli per ormeggio, piattaforme di stazionamento, galleggianti vari e gavitelli per il segnalazione della zona destinata alla balneazione:
a) nelle acque antistanti agli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, associazioni sportive ecc.), il Comune di Noli ed i concessionari possono installare gavitelli stagionali (se in concessione) per ormeggio di natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previa procedura di comunicazione o autorizzazione (in base al caso specifico) alla Regione Liguria, riguardo l'immersione a mare degli annessi corpi morti, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e, nel caso di istanza di autorizzazione, di rilascio del titolo abilitativo;
b) nel litorale antistante al Comune di Noli nel periodo 1° maggio - 30 settembre i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare, entro e non oltre m 100 dalla linea di costa, fatto salvo che i manufatti destinati all'immersione abbiano un peso inferiore ai cinquanta chilogrammi, con semplice comunicazione alla Regione Liguria ed all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 3/2007 s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., attrezzature a servizio dell'attività balneare comprese nelle seguenti tipologie: piattaforme di sosta per bagnanti (boa), piattaforme gonfiabili, recinti galleggianti destinati alla sicurezza o connessi alla possibilità di utilizzo da parte di persone disabili, con l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare;
c) I gavitelli (se in concessione, al di fuori di quelli di segnalazione del limite dei m 200 dalla costa) potranno essere installati (quando autorizzati) con le modalità richiamate dall'art.109 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare. In caso di gavitelli con doppia funzione, di sicurezza e di segnalazione di aree protette, dovranno essere installate n. 2 distinte targhette con appropriate indicazioni. Tutti i gavitelli e relativi corpi morti dovranno essere installati non prima del 1° maggio e salpati entro e non oltre il 30 settembre, salvo quelli destinati alla doppia segnalazione sicurezza/perimetrazione del SIC di posidonia oceanica individuato con d.G.r. n. 1507 del 06/11/2009, che resteranno posizionati in maniera permanente;
d) la modalità di posa e dimensionamento dei gavitelli di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona vigente e citata in premessa, congiuntamente alle vigenti disposizioni normative;
2. Corridoi di transito stagionali:
a) nelle acque antistanti agli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive ecc.), il Comune di Noli e i concessionari possono installare, nel rispetto di quanto già disposto dal Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Noli, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, corridoi di transito, previa richiesta e successiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute al fine di razionalizzare l'installazione dei corridoi di transito nell'ambito territoriale di competenza, in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla tutela delle aree destinate alla balneazione, alla salvaguardia della pesca professionale, oltre che, del SIC di posidonia oceanica individuato dalla Regione Liguria con d.G.r. n. 1507 del 06/11/2009 s.m.i.;
b) il richiedente, prima dell'inoltro all'Ufficio Demanio Marittimo comunale dell'istanza necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione del predetto corridoio di avvicinamento, dovrà dotarsi del titolo abilitativo per l'immersione in mare dei corpi morti necessari ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e del relativo Regolamento regionale Liguria n. 3/2007 s.m.i., al fine di rispettare i criteri di gestione territoriale ed ecocompatibile sopra richiamati e le vigenti disposizioni normative in materia;
c) la modalità di posa e dimensionamento delle corridoi di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 - S ANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione; del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.; della Legge regionale n. 1 del 2007 s.m.i.; delle Legge regionale n. 1 del 2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune sul sito web del Comune di Noli al link https://atnoli.diaphanum.it/albo-pretorio oltre che, trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti.
3. La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale, la stessa annulla e sostituisce la precedente ordinanza demaniale n. 1/2024 - n. 3/2024 reg. generale e resterà in vigore fino a sua espressa abrogazione, nelle forme di legge.

Noli, 12/05/2026

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia
Ufficio Demanio Marittimo
Arch. Gianfranco Palermo

REGIONE LIGURIA

112

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

SOS IN MARE E SULLE SPIAGGE

CHIAMATA GRATUITA

NUMERO BLU 1530

NUMERO LOCALE TELEFONICO DI EMERGENZA

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

CENTRALINO ☎ 019/856666

SALA OPERATIVA ☎ 019/806476

CANALE 16 VHF

OMISSIS

ORDINA

Art. 1 - **Disposizioni generali**

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Savona, nell'ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.

1. STABILIMENTI/STRUTTURE BALNEARI

Il periodo e gli orari di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con proprio provvedimento dagli Enti Locali/Autorità di Sistema Portuale, in conformità alle "Linee guida della Regione Liguria" e al Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105.

I periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate durante e/o fuori dalla stagione balneare, anche per attività diverse dalla balneazione, sono regolati da appositi provvedimenti Regionali (Linee guida della Regione Liguria), recepiti a livello locale dai singoli Comuni territorialmente competenti che disciplineranno con propria ordinanza balneare.

Pertanto, a seconda dei periodi e orari di apertura, sia durante che fuori dalla stagione balneare e nel rispetto dei termini del titolo concessorio e/o autorizzativo legittimante l'occupazione del suolo demaniale marittimo, laddove il concessionario/gestore di strutture balneare e/o spiagge libere attrezzate intenda fornire un servizio di balneazione e/o attività ludico-ricreative che possano indurre alla balneazione, avrà l'obbligo di garantire un servizio di assistenza al bagnante e di rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente Ordinanza.

Si definisce "gestore":
- il titolare della concessione demaniale marittima;
- colui che esercisce l'attività commerciale e turistico-ricettiva connessa alla balneazione ai sensi dell'art. 45 bis ovvero idoneo titolo demaniale marittimo ai sensi del codice della navigazione.

2. STRUTTURE APERTE PER "ELIOTERAPIA"

Ove una struttura intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, o comunque nei termini stabiliti dalle singole Amministrazioni Civiche/Autorità di Sistema Portuale, deve issare una bandiera rossa (con le modalità di cui all'art. 4.6.6) ed esporre apposita cartellonistica, da sistemare all'ingresso della struttura turistico/balneare, all'interno della stessa ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantire la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Dovrà essere data formale comunicazione in merito a questa Capitaneria di Porto. È fatto obbligo ai gestori di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio dell'attività, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. I gestori che intendono utilizzare la struttura balneare nei periodi come indicati per i soli fini elioterapici o attività non balneari non potranno offrire servizi specifici (noleggio pedalò, pattini etc....) che possano indurre alla balneazione. Qualora una struttura balneare operi, al di fuori della stagione balneare, per **fini non esclusivamente elioterapici** dovrà assicurare il servizio di salvataggio rispettando le disposizioni dell'articolo 4.

3. SPIAGGE LIBERE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi anche tramite accordi con l'Autorità di Sistema Portuale laddove competente, provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento come disposto all'articolo 4, devono darne immediata formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e agli Uffici Marittimi dipendenti e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Qualora i Comuni rivieraschi provvedano ad organizzare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, devono attenersi integralmente alle disposizioni contenute all'articolo 4 nei commi 1, 2, 3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14. È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

4. PRESENZA DI PERICOLI NELLO SPECCHIO ACQUEO

Il gestore di struttura balneare o il Comune, limitatamente alle spiagge libere, sono tenuti ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio per la balneazione a carattere temporaneo o permanente.

Art. 2 - **Zone di mare riservate alla balneazione**

1. COMPITI DEI GESTORI

Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre la zona di mare per una distanza di **200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere** è prioritariamente destinata alla balneazione. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai gestori di strutture balneari mediante posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati su fondali non interessati dalla presenza di praterie di posidonia e posti, comunque, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in modo da permettere una chiara visione dell'area destinata alla balneazione. Tali gavitelli, nonché i relativi corpi morti, dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. A tal fine è consentito che i gestori confinanti si associno tra di loro dandone preventiva comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, alla Capitaneria di Porto di Savona purché venga garantita la presenza di un gavitello ogni 50 metri di costa. Rimane a carico dei gestori, eventualmente associati, ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza riguardanti il posizionamento e la manutenzione dei gavitelli. I gavitelli dovranno riportare una targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento (singole e/o associate) le quali dovranno, altresì, vigilare su eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con gli Uffici Marittimi periferici. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze. I gestori devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 ed ancorati al fondo e dovranno essere rimossi (unitamente al corpo morto che li sostiene) al termine della stagione balneare. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, i gestori, in alternativa ai galleggianti, potranno segnalare il limite acque sicure posizionando un adeguato numero di cartelli nella postazione di salvataggio ed in corrispondenza dei salvagenti anulari ben visibili (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali) riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri 1.60) NON SEGNALATO" oppure "INESISTENTE"**. È fatto carico ai gestori di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia (o misura inferiore stabilita dalle singole Amministrazioni Civiche/Autorità di Sistema Portuale) deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

2. COMPITI DEI COMUNI

Per i tratti di arenile non assentiti in concessione, il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato a cura dei Comuni i quali, se non vi provvedono, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti e comunque in corrispondenza degli accessi da terra (redatta in più lingue secondo le esigenze locali) con la seguente dicitura "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**. In tali tratti, i Comuni devono, altresì, segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Qualora non provvedano ad installare tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti e comunque in corrispondenza degli accessi da terra (redatti in più lingue secondo le esigenze locali) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri. 1.60) NON SEGNALATO" oppure "INESISTENTE"**. È fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

3. BALNEAZIONE AL DI FUORI DELLA ZONA RISERVATA

È fatto obbligo al nuotatore operante in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1 di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre). Le unità navali in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 dal segnale. In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il nuotatore, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di metri 50 dalla verticale del mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.
Il segnalamento potrà essere integrato da una calottina per nuoto di colorazione idonea ad incrementare la propria capacità di essere avvistato.
Il predetto obbligo è valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso strutture balneari; pertanto i gestori delle strutture balneari dovranno dotare i propri natanti – noleggiati per la navigazione in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1 – di apposito segnalamento per il nuotatore impegnato nel nuoto in specchi acquei non riservati esclusivamente a tale attività. L'obbligo di segnalamento permane anche fuori dalla fascia riservata alla balneazione di cui all'articolo 2 comma 1, in ogni orario e senza limiti minimi di distanza dall'arenile o dalla costa in genere, durante il resto dell'anno negli specchi acquei antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Savona.

4. ATTIVITA' VIETATE IN FASCIA DI BALNEAZIONE

Negli specchi acquei di cui al precedente articolo 2.1, **durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto,**

È VIETATO:
- ✓ il transito a motore o a vela di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- ✓ l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima, previo parere vincolante dell'Autorità Marittima;
- ✓ praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
- ✓ esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del successivo articolo 5;
- ✓ caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- ✓ sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

5. DISCIPLINA DEI SURF

L'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) è consentito sulle spiagge libere, qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla tavola, ed anche nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari qualora i gestori, appositamente autorizzati, provvedano a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. In ogni caso l'evoluzione dei surf deve praticarsi ad una distanza superiore a 50 metri dai bagnanti.

La presente disciplina è integrata dalla vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona in materia di diporto nautico nelle acque di giurisdizione.

6. ESENZIONI

I divieti previsti dall'art. 2.4 non si applicano alle unità navali utilizzate da Enti pubblici impegnati nei rispettivi compiti di istituto purché l'ingresso all'interno della fascia di balneazione avvenga con la massima prudenza consentita, in relazione ai motivi che suggeriscano l'opportunità di entrare a motore in fascia riservata alla balneazione; tali mezzi devono essere chiaramente visibili e riconoscibili quali unità di Enti pubblici impegnate in servizio d'istituto.

Art. 3 - **Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione**

1. DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE

Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno e in qualsiasi orario del giorno.

È VIETATA la balneazione:
- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- negli specchi acquei di manovra delle navi;
- nelle foci di fiumi, torrenti, rivi;
- negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 dalle navi militari;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso operazioni di attracco/disormeggio, imbarco/sbarco presso pontili o passerelle per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di transito e/o atterraggio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
- nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione;
- nelle zone ove vige il divieto di balneazione emanato dalla competente autorità comunale che provvederà all'apposizione di idonei cartelli monitori.

Art. 4 - **Disciplina particolare delle strutture balneari**

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO – CONSORZI

Nel periodo e negli orari di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, fissati dagli Enti Locali/Autorità di Sistema Portuale, in conformità alle "Linee guida della Regione Liguria" e al Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105, i gestori singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalle associazioni riconosciute, ogni **80 metri di fronte a mare o frazione**. Il gestore di struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo. Due o più strutture balneari di limitate dimensioni e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli, ecc.), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri 80 o multipli predisponendo n. 1 postazione di salvataggio ogni 80 metri. Ai fini dell'esclusiva applicazione dell'istituto del consorzio, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero sito tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri, sia sorvegliato e, pertanto, conteggiato in sommatoria ai metri degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi.
Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati, è ammessa una tolleranza fino al 5% (sia nel caso di consorzio sia nel caso di postazione unica). I gestori degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e al Comune/Autorità di Sistema Portuale, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità sottoscritta, secondo le vigenti norme, dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l'estensione totale risultante. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata copia del titolo concessorio e dell'eventuale autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione. La comunicazione ha valore permanente e non deve essere reiterata annualmente, ferma restando la validità dei titoli demaniali prodotti e la titolarità dei soggetti che la hanno sottoscritta. E' facoltà, inoltre, dell'Autorità Marittima approvare differenti piani complessivi attinenti al servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, che potranno essere presentati da Associazioni di Categoria, strutture balneari associate o Comuni/Autorità di Sistema Portuale necessariamente sulla base dei Piani di Utilizzo degli Arenili approvati dalla Regione Liguria, comprensivi delle aree di balneazione di libera fruizione purché siano idonei ad incrementare gli standard di sicurezza a giudizio dell'Amministrazione Marittima.

2. DOTAZIONI PERSONALI DEL BAGNINO

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:
1. indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile;
2. essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;
3. ai sensi dell'art 15 del D.M. 85/2024 essere in possesso dei seguenti certificati e brevetti in corso di validità:
   a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
   b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) del D.M. 85/2024;
   c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defibrillation o BLSD).

I documenti di cui al punto 3. sopra citato, sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

3. MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio responsabile del turno di vigilanza non deve svolgere altre attività che possano pregiudicarne l'attenzione e/o decurtare il livello di efficacia del servizio svolto. Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed idonea forma psico/fisica.
Egli svolge la sua attività di vigilanza:
a) stazionando sulla postazione di cui al successivo comma 6;
b) in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio armata con tutte le dotazioni previste;
c) stazionando sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire la sicurezza della balneazione e comunque al solo scopo di prestare assistenza/ soccorso a bagnanti in difficoltà; in tale circostanza l'assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità. Le predette modalità di vigilanza devono essere garantite anche in condizioni meteo marine avverse, qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto;
d) stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione;

4. OBBLIGHI DI RAPPORTO

L'assistente bagnanti/ bagnino di salvataggio dovrà procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" che le associazioni di categoria avranno cura di distribuire a tutti i concessionari associati e comunque reperibile presso la Capitaneria di Porto di Savona - Sezione Operativa. Le predette schede dovranno essere compilate con la supervisione del gestore dello stabilimento balneare in occasione di ogni situazione di emergenza e/o pericolo - anche soltanto presunto - che abbia comunque richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti ed inviate tempestivamente in copia alla Capitaneria di Porto di Savona - Sezione Operativa, mail: cpsavona@mit.gov.it; pec: cp-savona@pec.mit.gov.it;

5. ASSENZA DELL'ASSISTENTE BAGNANTI/ BAGNINO DI SALVATAGGIO

5.1. PRESCRIZIONI GENERALI

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato.

5.2. ASSENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora per temporanei motivi del tutto eccezionali di forza maggiore, non risulti assicurato il servizio di assistenza bagnanti, il gestore della struttura balneare assicurerà la sola destinazione ad uso elioterapico con le modalità descritte dall'art. 1 comma 2; di tale destinazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona/Ente gestore. Il titolare dovrà attivarsi immediatamente per ristabilire il regolare servizio di assistenza bagnanti;

6. POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI

6.1. POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

La postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia ed idonea ad assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la visibilità di tutte le zone di mare ricadenti nel fronte mare a lui assegnato. Tale postazione deve essere stabile e realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa. La postazione di salvataggio - se in numero di 1 (uno) rispetto ai limiti sopra fissati - deve essere ubicata il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare. Qualora il fronte mare da sorvegliare derivi dal consorzio tra più strutture balneari anche nel caso in cui risulti incluso nel consorzio un tratto di spiaggia libera o siano presenti più postazioni nella stessa struttura, le postazioni dovranno essere posizionate suddividendo il fronte mare il più possibile secondo criteri di equidistanza.

6.2. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

In ogni postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili:
1. un binocolo;
2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno o alla postazione di salvataggio;
3. un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;
4. maschera di idonea misura all'assistente ai bagnanti in servizio e snorkel;
5. un altoparlante, o in alternativa un megafono qualora l'altoparlante non sia presente o non sia facilmente utilizzabile presso la struttura balneare/il tratto di spiaggia sorvegliato;
6. una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" ed il nominativo della struttura balneare (o di una delle strutture balneari facenti parte del consorzio), dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere di colore rosso e deve essere posizionata il più possibile nelle vicinanze della postazione e comunque a non più di metri 10 dalla stessa;

6.3. SALVAGENTI ANULARI

Sulla battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, almeno un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri dovrà essere, altresì, presente un salvagente anulare per ogni ulteriore tratto di 25 metri (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego. Qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, un salvagente anulare dovrà essere posizionato all' estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio.

6.4. CONSISTENZA E UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio valuta le più opportune modalità di intervento nonché di impiego delle dotazioni a sua disposizione, in funzione del soccorso/assistenza da svolgere. Ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori dotazioni di salvataggio (ad esempio: *Stand Up Paddle rescue*, *rescue-can o baywatch con sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri*) (sull'utilizzo delle quali sia stato adeguatamente addestrato e/o abilitato) ritenute più efficaci per portare a termine il soccorso/assistenza ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.

6.5. IMPIEGO DELLA MOTO D'ACQUA

Fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'unità prevista dal precedente comma 6.2.5 quale unità di salvataggio primaria, qualora il gestore (o il consorzio laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1 della presente ordinanza di sicurezza balneare) intenda posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Savona, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare, una cintura di salvataggio nonché tutte le dotazioni previste dalla vigente normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua secondo le modalità previste dalla vigente normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata delle dotazioni previste dalla normativa vigente.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio

Rientra nel prudente apprezzamento del gestore (o del consorzio) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto, che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi etc.). Resta comunque fermo l'obbligo per il gestore (o per il consorzio) di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto eventuale integrazione al medesimo. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti in mare.

6.6. UTILIZZO DELLE BANDIERE

Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni struttura balneare, deve essere issata a riva su un pennone una bandiera di colore "**ROSSO**" vivo il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Tale bandiera dovrà essere chiaramente visibile all'interno della struttura balneare quanto a posizione e dimensioni, in modo che non possa essere confusa con altre bandiere. La situazione di pericolo in corso dovrà essere resa nota ai frequentatori della struttura balneare anche mediante utilizzo di altoparlante con ripetuti annunci in più lingue.
Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio. In presenza di forti raffiche di vento, al fine di segnalare l'obbligo di chiusura degli ombrelloni, dovrà essere issata a riva sul predetto pennone, una bandiera di colore "**GIALLO**". Le bandiere di colore rosso e giallo potranno essere issate anche cumulativamente.
In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, qualora il servizio di assistenza bagnanti sia attivo, dovrà essere issata una bandiera di colore "**VERDE**". Il significato delle bandiere deve essere riportato su appositi cartelli informativi (redatti in più lingue secondo le esigenze locali), posizionati in prossimità dell'accesso allo stabilimento balneare e vicino alle postazioni di salvataggio. Nelle spiagge libere presso le quali gli Enti Locali o l'Autorità di Sistema Portuale attivino il servizio di salvataggio, le bandiere di cui sopra dovranno essere issate in prossimità della postazione di salvamento con modalità idonee e tali a renderle prontamente visibili ai fruitori della spiaggia. I bagnanti delle spiagge libere, ove non risulti attivato il servizio di salvataggio, faranno riferimento alle bandiere e ai messaggi provenienti dagli altoparlanti delle strutture balneari limitrofe (se presenti) per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

6.7. DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

La dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, pertanto, dovrà essere così strutturata, salvo adozione di ulteriori specifiche disposizioni da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute:

1. Materiale per medicazione:
- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Pinzette da medicazione sterili monouso;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0,05%;
- Pacchetti di garze sterili cm. 10 x cm. 10;
- Rotoli di bende orlate da cm. 5 e cm. 10;
- Rotolo cerotto cm. 2,5 cm;
- Confezione cerotti medicati;
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml;

2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:
- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;

3. Altro materiale:
- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isotermica;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Detto materiale deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e l'indicazione "**punto di primo soccorso**". All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

6.8. STATO DI MANUTENZIONE DELLA POSTAZIONE E DELLE DOTAZIONI

È compito del gestore/concessionario del servizio di vigilanza mantenere in perfetta efficienza le dotazioni, provvedendo ad integrare/sostituire quelle che si usurino o siano mancanti.

6.9. DISCIPLINA DEGLI ARENILI AD USO ESCLUSIVO DELLE COLONIE E DELLE ATTIVITA' SIMILARI

Ferma restando l'osservanza della normativa vigente in materia, nonché delle precedenti norme della presente Ordinanza, sugli arenili asserviti a colonie balneari, "campi solari" o attività similari rivolte a minori, la vigilanza deve essere effettuata prevedendo almeno un bagnino/assistente ai bagnanti appositamente destinato alla sorveglianza ogni 25 bambini, o meno, che si trovino intenti alla balneazione; lo stesso deve avere a disposizione le attrezzature di sicurezza di cui ai precedenti punti con esclusione della postazione di salvataggio. Le altre dotazioni di cui agli artt. 4.6.2 - 4.6.3 dovranno, comunque, essere tenute sull'arenile per un pronto utilizzo. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze.

6.10. DISCIPLINA DEGLI ARENILI AD USO ESCLUSIVO DI CASE VACANZE E/O BAGNI DI BENEFICENZA E ATTIVITA' SIMILARI

Negli arenili destinati a strutture ricettive tipo "casa vacanze" o "bagni di beneficenza", aree in consegna ex art. 34 C.N. in uso quali strutture balneari, dovranno essere presenti, durante il periodo e l'orario di apertura, tutte le dotazioni previste dalla presente Ordinanza.

6.11. PERIODI ED ORARI DI APERTURA

Le strutture di cui all'articolo 4 punti 6.9. e 6.10 non sono soggette al rispetto del periodo minimo di apertura e dell'orario minimo di balneazione, pertanto, fermo restando l'obbligo di mantenere ordinata e pulita la zona in uso, nel caso in cui il periodo e/o l'orario di balneazione sia diverso da quello sopra specificato, dovranno essere posizionati appositi cartelli indicanti sia il periodo di esercizio che l'orario di balneazione e la seguente dicitura:

ATTENZIONE
AL DI FUORI DEL PERIODO ED ORARIO SOPRAINDICATO
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

6.12. SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PISCINE INTERNE A STRUTTURE BALNEARI

Per la disciplina della sicurezza della balneazione all'interno delle piscine interne a strutture balneari si fa espresso rimando alla normativa di riferimento di cui alle "linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.902 in data 18 luglio 2014 e ss.mm.ii. In ogni caso, per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile. Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

6.13. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

È facoltà dei gestori, dei Comuni e dell'Autorità di Sistema Portuale per le spiagge libere, organizzare, ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile munite di brevetto rilasciato da Enti autorizzati nonché della documentazione sanitaria prevista. Per il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende indissolubilmente la coppia conduttore - cane. Ogni conduttore deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. E' consentita, previ accordi con i gestori delle strutture balneari e nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti competenti, presso strutture con servizio ordinario di assistenti ai bagnanti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto; in tali casi, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità. Presso le spiagge prive del servizio di assistente ai bagnanti è consentita, nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti competenti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore.

6.14. COMUNICAZIONE CONTATTI

I gestori delle strutture balneari del Circondario marittimo di Savona dovranno comunicare - entro il 30 aprile di ogni anno - i nominativi ed i recapiti telefonici di immediato contatto e pronta reperibilità dei referenti per l'eventuale azione di soccorso finalizzata alla sicurezza dell'attività di balneazione e diportistica inviando all'indirizzo di posta elettronica della Guardia Costiera di Savona l'allegata scheda informativa.

Art. 5 - **Disciplina della pesca**

1. ESERCIZIO DELLA PESCA

L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (regolamentata al successivo punto 5.2), **È VIETATO** nella fascia di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, **durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto**. In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permanere all'intero della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca. Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche nei predetti orari, la sola pesca con canna o lenza purché, nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca e comunque mai a distanza inferiore a trenta metri da esso, non siano presenti bagnanti. In caso di successivo arrivo di bagnanti, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente interrotta. Nelle zone di mare comprese nell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, l'esercizio della pesca è disciplinato anche dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008. Nelle seguenti zone di mare, antistanti coste a picco prive di spiaggia, è consentita la pesca professionale esercitata con reti da posta a circuizione o a circuizione con chiusura manuale e palangari fissi nella fascia oraria compresa **tra le 18.00 e le ore 11.00 del giorno seguente**:
a) Capo Noli;
b) Piani d'Invrea.

L'esercizio di tale attività di pesca è subordinato alla regolare osservanza delle seguenti condizioni:
a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee (100 m), nessun operatore "subacqueo", anche se assistito da organizzazione di centro immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio;
b) in caso di incertezza il Comandante dell'unità dovrà evitare l'esercizio della pesca stessa;
c) il Comandante dell'unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombero da bagnanti e/o subacquei;
d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero;
e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca;
f) è vietato l'impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell'ampiezza di metri 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località; in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi. È fatto comunque obbligo al nuotatore operante nelle suddette zone di mare segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre).

2. ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA

La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea** nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione (dall'alba al tramonto), la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti; qualora, nel corso dell'esercizio dell'attività di pesca, sopraggiungano bagnanti, l'attività dovrà essere immediatamente interrotta. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

Art. 6 - **Corridoi di transito**

1. Le zone riservate alla balneazione di cui al precedente art. 2 comma 1, possono essere attraversate da tutti i tipi di unità a motore ed a vela (compresi gli scooter acquatici e i windsurf) a qualunque tipo di navigazione destinate, esclusivamente entro appositi corridoi di transito. L'installazione di tali corridoi è soggetta a pertinente atto amministrativo abilitativo da parte della civica Amministrazione/Autorità di Sistema Portuale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni attinenti la sicurezza della balneazione e della navigazione e dei requisiti tecnici riportati nella presente ordinanza.
Sono tenuti ad installare un corridoio di lancio:
a) gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di stabilimenti balneari, qualora nello scopo della concessione figuri l'esercizio di attività di cui alle lettere b) e c);
b) gli eventuali titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di diving con supporto di unità da diporto, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica;
c) gli eventuali titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport velici (ad es. windsurf e kytesurf) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di eventuali spazi in concessione per stabilimenti balneari.
Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
L'installazione, la determinazione del numero e la posizione dei corridoi di transito sarà rimandata alla disciplina dei Comuni e Autorità di Sistema Portuale per quanto di rispettiva competenza sotto i profili di gestione del demanio marittimo.
I predetti corridoi, che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare, devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
-larghezza (fronte mare) almeno metri 20 (venti) (diverse tipologie di corridoio di transito potranno essere eventualmente autorizzate all'occorrenza dalla Capitaneria di Porto di Savona in funzione di comprovate esigenze di carattere locale);
- lunghezza metri 200 (duecento).
2. Le strutture site sull'arenile ad uso attività nautiche diverse dalla balneazione, (noleggio, locazione, motonautica, vela, windsurf, pescatori sportivi, deposito imbarcazioni, ecc.) devono avere un corridoio di transito con larghezza pari al fronte mare previsto dal titolo demaniale se è inferiore a metri 20 (venti).
3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere:
- delimitati da boette di colore giallo/arancione, una ogni 10 (dieci) metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. I gavitelli che indicano l'accesso al corridoio a partire dal largo devono essere muniti di una bandierina bianca per l'individuazione dell'imboccatura del corridoio;
- segnalati a riva con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione, sosta ed ancoraggio all'interno degli stessi.
4. I gestori dovranno dare comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e ai predetti Enti, dell'effettiva avvenuta realizzazione dei corridoi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il libero uso dei corridoi di transito deve essere consentito a tutti per fronteggiare situazioni di emergenza contingibili e urgenti.

Art. 7 - **Utilizzo dei corridoi di transito**

1. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
2. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
3. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 2 (due) nodi, mantenendo sempre le condizioni di sicurezza.
4. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, le tavole a vela (windsurf) – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge o allontanarsi da esse utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di transito.

Art. 8 - **disciplina del diporto nautico-rinvio**

1. La vigente Ordinanza del Capo del Circondario in materia di diporto nautico nelle acque di giurisdizione, integra la presente Ordinanza per quanto non espressamente previsto.

Art. 9 - **disposizioni finali**

1. Restano valide le disposizioni emanate da questo Comando con Ordinanza n. 98/2017 in data 23.05.2017 relative ai segnalamenti a mare negli specchi acquei antistanti il Comune di Finale Ligure.
2. Il gestore di struttura balneare può utilizzare la Check List in **Allegato 3** per verificare la rispondenza in termini di attrezzature, locali e dispositivi, alla presente Ordinanza.
3. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei gestori delle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore il 07.05.2026 sostituendo e abrogando contestualmente l'Ordinanza N°60/2024 emanata da questo Compartimento Marittimo.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it al link "ordinanze".
6. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
   - dell'art. 1164 del codice della navigazione;
   - degli artt. 53 e seguenti del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
   - dell'art. 10 del d.lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima.
7. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicate alle "ordinanze", oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi on line dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Savona e la diffusione alle Forze di polizia, comprese le Polizie locali, ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Savona, *(data del protocollo)*

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI